

Prot. n. 178

Spett.le  
COMUNE DI ACICATENA  
c.a. **Ing. Alfio Grassi** (Capo Settore LL.PP.)  
c.a. **Arch. Francesco Novelli** (R.U.P.)

Catania, 11 dicembre 2012

**Oggetto: bando di gara per "opere adeguamento sismico scuola via L. Sciascia". Termine offerte 18 dicembre e gara 19 dicembre 2012. Importo: € 352.714,02**

Con riferimento al bando in oggetto e al relativo disciplinare, abbiamo riscontrato alcune anomalie che qui di seguito ci permettiamo di segnalare.

- **Clausola 5 (documentazione):** è prescritto che "l'istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo previsto dall'amministrazione". Si rileva, che ai sensi dell'art. 73 c. 4 D.lgs. n. 163/06 la prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande **non può essere imposta a pena d'esclusione**. Invero, prosegue in ordine logico l'art. 74 c. 3, "il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione". Tutto ciò trova la sua fondatezza nel principio della tassatività delle clausole di esclusione sancito nel nuovo art. 46 c. 1-bis D.lgs. n. 163/06;
- **Clausola 8 (cauzione), pag. 9 disciplinare e punto 30 modulo istanza:** si legge che la quota in aumento di cui all'art. 113 c. 1 D.lgs. 163/06, deve essere costituita, nel caso di ribasso superiore al 10%, esclusivamente mediante fideiussione bancaria. Premettendo la non corrispondenza del contenuto della Delibera di Giunta provinciale all'art. 7 c. 2 lett. a) L.R. n. 12/2011 e art. 11 c. 3 lett. a) D.P.R.S. n. 13/2012 (i quali prescrivono che nel caso di offerta con ribasso d'asta superiore al 20%, per la metà della quota in aumento l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva che può essere, a scelta dell'offerente, di natura bancaria o tramite contanti o titoli del debito pubblico), si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs. n. 163/06. Pertanto, **fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata**

**prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06.**

In tal senso chiarisce la Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 del 10 agosto scorso (allegata).

Per quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*